

UNIONE MONTANA DEI COMUNI

DELLE VALLI CHISONE

E GERMANASCA

STATUTO

Allegato “A” Atto costitutivo Rep. n. 381 del 25.06.2013

Modificato con deliberazione del Consiglio del 31.03.2015, n. 1

Modificato con deliberazione del Consiglio del 31.03.2015, n. 5

Modificato con deliberazione del Consiglio del 03.04.2024, n. 12

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I

ELEMENTI COSTITUTIVI E FINALITÀ

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Sede
- Art. 3 – Stemma e gonfalone
- Art. 4 – Finalità
- Art. 5 – Programmazione e cooperazione
- Art. 6 – Funzioni
- Art. 7 – Procedimento per il trasferimento delle competenze

CAPO II

VICENDE DELL'UNIONE

- Art. 8 – Durata e scioglimento
- Art. 9 – Adesione all'Unione
- Art. 10 – Recesso dall'Unione
- Art. 11 – Espulsione dall'Unione

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

CAPO I

ORGANI DI GOVERNO

- Art. 12 – Organi di governo
- Art. 13 – Durata
- Art. 14 – Status degli amministratori dell'Unione
- Art. 15 – Norma di rinvio

CAPO II

IL CONSIGLIO

- Art. 16 – Composizione, elezione e durata del Consiglio
- Art. 17 – Consiglieri
- Art. 18 – Organizzazione del Consiglio
- Art. 19 – Presidenza del Consiglio
- Art. 20 – Competenze del Consiglio
- Art. 21 – Sedute consiliari

CAPO III

IL PRESIDENTE

- Art. 22 – Elezione e durata in carica
- Art. 23 – Cessazione dalla carica
- Art. 24 – Competenze
- Art. 25 – Vicepresidente

CAPO IV

LA GIUNTA

- Art. 26 – Composizione, nomina e cessazione
- Art. 27 – Competenze
- Art. 28 – Funzionamento

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I

PRINCIPI

- Art. 29 – Principi generali di organizzazione
- Art. 30 – Principi generali di gestione
- Art. 31 – Principi in materia di personale

CAPO II

IL SEGRETARIO

- Art. 32 – Nomina, durata e cessazione
- Art. 33 – Competenze

CAPO III

I RESPONSABILI DI SERVIZIO

- Art. 34 – Conferimento degli incarichi
- Art. 35 – Competenze
- Art. 36 – Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

CAPO IV

SERVIZI

Art. 37 – Gestione dei servizi

Art. 38 – Trasferimento dei servizi

Art. 39 – Designazioni, durata in carica e revoca di rappresentanti dell'Unione componenti di altri organi

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITÀ

CAPO I

PRINCIPI

Art. 40 – Ordinamento finanziario e contabile

Art. 41 – Finanze e patrimonio

Art. 42 – Partecipazione finanziaria dei Comuni partecipanti all'Unione

CAPO II

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 43 – Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 44 – Rendiconto

Art. 45 – Servizio di tesoreria

CAPO III

CONTROLLI INTERNI

Art. 46 – Principi generali dei controlli interni

Art. 47 – Costituzione dell'organo di revisione dei conti

Art. 48 – Competenze dell'organo di revisione dei conti

Art. 49 – Controllo interno di regolarità amministrativa e contabile

Art. 50 – Controllo di gestione

Art. 51 – Controllo per la valutazione del personale

TITOLO V

FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE

Art. 54 – Rapporti di collaborazione

Art. 55 – Convenzioni

Art. 56 – Accordi di programma

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE ED ACCESSO

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 57 – Principi della partecipazione e dell'accesso

CAPO II

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'UNIONE

Art. 58 – Associazionismo e partecipazione

Art. 59 – Istanze, petizioni ed interpello

Art. 60 – Proposte di deliberazioni

CAPO III

ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 61 – Accesso agli atti

Art. 62 – Partecipazione al procedimento

Art. 63 – Pubblicità degli atti e delle informazioni

TITOLO VII

POTESTA' NORMATIVA

Art. 64 – Statuto

Art. 65 – Regolamenti

Art. 66 – Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 67 – Entrata in vigore

Art. 68 – Rinvio

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 69 – Atto costitutivo
- Art. 70 – Elezione del primo Consiglio dell'Unione
- Art. 71 – Il Segretario
- Art. 72 – Personale
- Art. 73 – Servizio di tesoreria
- Art. 74 – Organo di revisione economico-finanziaria
- Art. 75 – Regolamenti
- Art. 76 - Funzioni sociali
- Art. 77 – Composizione Consiglio

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I

ELEMENTI COSTITUTIVI E FINALITA'

Art. 1

Oggetto

1. I Comuni di Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, e Villar Perosa costituiscono, in attuazione dell'art. 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito sinteticamente indicato come "Testo Unico" e della L.R. 28.09.12, n. 11, per loro libera volontà espressa dai rispettivi consigli comunali, l'Unione Montana di Comuni denominata "Valli Chisone e Germanasca" e nel prosieguo indicata solo come "Unione" per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi individuati dal presente Statuto.
2. L'Unione è un ente locale autonomo dotato di propria soggettività giuridica e di autonomia statutaria, regolamentare e finanziaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali, regionali nonché nell'ambito del presente Statuto.
3. L'Unione è costituita per rafforzare i servizi resi alla popolazione allo scopo di realizzare lo sviluppo durevole e la rivitalizzazione del proprio territorio secondo i principi della sostenibilità. Persegue obiettivi di coesione sociale adeguata ai fabbisogni ed è improntata alla parità fra i sessi. Promuove buone pratiche per la valorizzazione della diversità, della creatività e della innovazione nello spazio alpino. Esercita funzioni e servizi comunali al fine di perseguire il contenimento della spesa degli enti territoriali ed il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
4. Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.

Art. 2

Sede

1. L'Unione ha sede legale nel Comune di Perosa Argentina in Via Roma n. 22.
2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione.
3. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.

Art. 3

Stemma e gonfalone

1. L'Unione ha un proprio stemma e gonfalone, il cui uso è disciplinato da un apposito regolamento.
2. Lo stemma è approvato dal Consiglio dell'Unione con apposita deliberazione adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Su ogni atto dell'Unione e nel sigillo è riportata la denominazione "Unione Montana Valli Chisone e Germanasca" con lo stemma approvato.

4. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell'Unione, accompagnato dal Presidente o da un suo delegato.
5. L'utilizzo o la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, devono essere autorizzati con apposito provvedimento della Giunta dell'Unione.

Art. 4 Finalità

1. L'Unione rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
2. L'Unione riconosce nel Comune il livello fondamentale per la pianificazione territoriale, assicura la partecipazione ai processi decisionali delle comunità locali che la costituiscono e ne promuove lo sviluppo, adeguando la propria azione ai principi ed alle regole della democrazia, solidarietà, sussidiarietà, trasparenza, efficienza, sostenibilità ed economicità.
3. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione attiva dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.
4. L'Unione, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi indicati dal presente statuto che i Comuni partecipanti delegano con apposito atto all'Unione stessa, si propone di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.
5. È compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa tra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di funzioni e servizi pubblici al fine di gestire con efficienza ed efficacia l'intero territorio.
6. L'Unione promuove la tutela, lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del territorio e dell'economia montana, con particolare attenzione all'ambiente naturale ed al paesaggio, alla valorizzazione delle risorse umane e delle attività economiche, alla tutela, al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio linguistico, storico, artistico, sportivo e culturale dei Comuni partecipanti.
7. L'Unione esercita le funzioni proprie e delegate e gestisce gli interventi speciali per la montagna, previsti dalle norme europee, statali e regionali.
8. L'Unione di Comuni si riconosce nel principio della cooperazione ed integrazione con altri sistemi territoriali locali e regionali, in particolare con i territori dell'Unione Europea e si impegna a conseguire tali fini istituzionali mediante l'attuazione (progettazione, realizzazione, istruttoria e rendicontazione) di progetti speciali integrati (transfrontalieri, transnazionali, di cooperazione decentrata e cooperazione allo sviluppo) coerenti con l'idea di sviluppo socio – economico condivisa dal territorio e assunta d'intesa e con il concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economico - sociale della zona montana.
9. L'Unione di Comuni si impegna a rivestire parte attiva sia nella conclusione dei progetti già avviati dalla Comunità Montana del Pinerolese, sia nella progettazione di nuovi strumenti coerenti con le direttive comunitarie, pienamente consci dei vantaggi economici e sociali apportati da tali strumenti al territorio montano
10. L'Unione attua misure necessarie per migliorare la qualità del contesto montano, per tutelare e valorizzare le zone agricole, il patrimonio forestale, la difesa del suolo e dell'ambiente.
11. Sono, altresì, obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) la promozione dello sviluppo socio-economico, attraverso l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;

- b) l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni attribuite con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- c) l'osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell'ambito delle funzioni esercitate, sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni;
- d) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;
- e) l'adesione alle regole ed ai principi della Carta Europea delle autonomie locali.

Art. 5

Programmazione e cooperazione

1. L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri enti, curando il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.
2. I rapporti con i Comuni, con la Provincia e con la Regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.
3. In particolare i rapporti con i Comuni partecipanti all'Unione sono improntati ai principi di trasparenza con la massima pubblicizzazione di tutti gli atti fondamentali e di imparziale gestione delle politiche di sviluppo del territorio, connesse alle funzioni attribuite.
4. Ai fini della proposizione, organizzazione e gestione di progetti comuni ad altre Unioni di Comuni ovvero ad altri enti possono essere concordate iniziative e forme di coordinamento.
5. L'Unione può attivare progetti che interessino Comuni ad essa limitrofi ancorché non partecipanti all'Unione stessa.

Art. 6

Funzioni

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto di tutti i Comuni partecipanti, le seguenti funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, previste dall'art. 14, comma 27, del D.L. 78/10, convertito in legge 122/10 e s.m.i., da attivarsi con gradualità:
 - la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile;
2. L'Unione, oltre le funzioni previste per legge, esercita le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all' art. 44, comma 2, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani, nonché quelle previste dall'art. 4, commi 2 e 3 della L.R. 14/19.
3. L'Unione esercita inoltre, tutte le funzioni già attribuite alla preesistente Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca che verranno conferite ai Comuni, ed in particolare quelle previste dalla L.R. 14/19 e s.m.i., dall'art. 6 della L.R. 1/00, quelle previste in attuazione dell'art. 8, comma 4, della L.R. 13/97 e le funzioni relative agli accordi di cooperazione e per interventi ed iniziative transfrontaliere.
4. L'Unione gestisce inoltre, nell'interesse di tutti o parte dei propri componenti, i servizi già delegati dai Comuni alla preesistente Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca in materia di sicurezza sul lavoro, lo sportello unico delle attività produttive, la commissione per la tutela paesaggistica ed ambientale, il servizio forestale, le attività in materia di tutela delle minoranze linguistiche, lo sportello per politiche giovanili (informa giovani e piano locale giovani), i compiti relativi alle convenzioni per la cattura, custodia e ricovero dei cani randagi e/o vaganti, per la piscina di valle e per l'ecomuseo, le iniziative relative al turismo,

allo sport, alla cultura e alla scuola e formazione, da attivarsi gradualmente e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

5. Le modalità di concreto esercizio associato delle funzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo sono stabilite dall'art. 7 del presente Statuto.
6. L'Unione può esercitare inoltre, , la funzione di centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto della normativa vigente.
7. L'Unione può svolgere ulteriori funzioni, previa deliberazione modificativa del presente Statuto approvata dai consigli di tutti i Comuni partecipanti con la procedura e la maggioranza previste per gli statuti comunali.
8. Ad eccezione delle funzioni previste dal comma 1, le restanti funzioni o servizi possono essere esercitati dall'Unione per tutti o solo per alcuni dei Comuni partecipanti secondo quanto stabilito dall'art. 42 comma 4).
9. L'unione può inoltre stipulare con altri enti locali apposite convenzioni, con le modalità di cui al successivo art. 55, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

Art. 7

Procedimento per il trasferimento di funzioni

1. Il trasferimento delle funzioni di cui all'art. 6 è disposto con deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni interessati e deliberazione del Consiglio dell'Unione.
2. Tale deliberazione, con eventuale rinvio a soluzioni transitorie, deve chiaramente indicare:
 - a) le competenze che si intendono trasferire;
 - b) la decorrenza del trasferimento;
 - c) le condizioni organizzative e finanziarie atte ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti si determinino forme di pregiudizio alla continuità dell'esercizio delle funzioni e/o dei servizi.
3. Il trasferimento di funzioni e servizi all'Unione, da parte dei Comuni, deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali.
4. A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti.
5. Con il trasferimento delle funzioni, i Comuni trasferiscono all'Unione altresì la relativa potestà regolamentare.
6. Il trasferimento di funzioni e servizi comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento, l'inefficacia delle normative comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
7. Qualsiasi controversia tra l'Unione ed uno o più dei Comuni partecipanti è risolta con le modalità di cui al successivo art. 10, comma 9.

CAPO II

VICENDE DELL'UNIONE

Art. 8

Durata e scioglimento dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. L'Unione rimane in essere fino a che a comporla siano almeno due Comuni.
3. Lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo l'adozione della deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio dell'Unione delle deliberazioni di scioglimento adottate dai consigli comunali.
4. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell'Unione ed i consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
5. Nei casi di scioglimento, il personale dell'Unione è inserito nelle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti mediante accordo fra gli enti interessati. In difetto di accordo, provvede il Presidente liquidatore nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblico impiego e di mobilità dei pubblici dipendenti. Nel caso in cui non si potesse attribuire uno o più dipendenti alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti, questi vengono posti in mobilità secondo quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi di lavoro al momento vigenti. I dipendenti dell'Unione, originariamente trasferiti dai Comuni partecipanti, tornano a far parte della dotazione organica di questi ultimi.

Art. 9

Adesioni all'Unione

1. Successivamente alla costituzione, il Consiglio dell'Unione può accettare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione del consiglio comunale proponente, adottata con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
2. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a condizione che, entro il 31 dicembre, i consigli di tutti i Comuni partecipanti, compreso l'istante, abbiano approvato l'adesione e le eventuali modifiche allo Statuto dell'Unione che si rendessero necessarie in conseguenza della nuova adesione.
3. È data facoltà agli altri Comuni, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione all'Unione, di esigere dall'ente istante quote di partecipazione, da definirsi con l'atto di ammissione di cui al comma 1.

Art. 10

Recesso dall'Unione

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente con deliberazione consiliare, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Detto recesso non può essere esercitato se non dopo il decorso di tre anni dalla costituzione dell'Unione.
2. Il Comune recedente deve darne comunicazione, entro il mese di giugno, al Consiglio dell'Unione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo a

quello in cui ne è stata data comunicazione, fatto salvo il mantenimento degli obblighi finanziari di cui al comma successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei rappresentanti del Comune receduto negli organi dell'Unione.

3. Il recesso non deve recare nocumento all'Unione. All'uopo tutti gli oneri pluriennali in corso e le spese relative al personale continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente, fino all'estinzione degli stessi.
4. È consentito al Comune recedente di affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con il Consiglio dell'Unione.
5. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.
6. E' altresì considerata causa di recesso la mancata nomina da parte dei Consigli comunali dei propri rappresentanti in seno all'Unione entro il termine di cui all'art. 16 comma 3. L'eventuale nomina effettuata dopo tale termine, ma prima dell'efficacia del recesso di cui al precedente comma 2, non rende applicabile la presente disposizione.
7. Il Comune recedente ha comunque diritto di usufruire, anche dopo il recesso, di quei servizi appaltati precedentemente ed ai quali ha contribuito finanziariamente in quota parte, fino allo scadere di quei contratti, fatti salvi accordi diversi.
8. Il Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a partecipare al riparto di trasferimenti pubblici assegnati all'Unione a partire dalla materiale operatività del recesso.
9. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente articolo sono decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell'Unione (o dal Vicepresidente nel caso in cui il Presidente fosse Sindaco del Comune recedente), dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale competente.

Art. 11

Espulsione dall'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione, con provvedimento adottato con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati, può disporre l'espulsione dall'Unione di un Comune partecipante nei seguenti casi:
 - a) mancata erogazione all'Unione degli importi dovuti entro i tempi e secondo le modalità stabiliti ai sensi dell'art. 42 comma 7);
 - b) gravi inosservanze dello statuto, dei regolamenti o degli atti fondamentali adottati dal Consiglio;
 - c) adozione od omissione di atti da parte di un Comune partecipante, incidenti sulla vita dell'Unione, in violazione di leggi, statuti, regolamenti o deliberazioni dell'Unione.
2. La procedura di espulsione è disciplinata da apposito regolamento, da adottarsi entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) deve essere attivata dal Presidente dietro formale richiesta, sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati;
 - b) deve essere sottoposta all'esame ed all'approvazione del Consiglio dell'Unione entro venti giorni dalla presentazione della richiesta;
 - c) deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione, con provvedimento adottato con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri assegnati.
3. Nell'ipotesi di espulsione, al Comune espulso si applica la disciplina di cui all'art. 10, commi 2, 3, 4, 5.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

CAPO I

ORGANI DI GOVERNO

Art. 12

Organi di governo

1. Sono organi di governo dell'Unione: il Consiglio; il Presidente; la Giunta.

Art. 13

Durata

1. Gli organi di governo dell'Unione durano in carica cinque anni.
2. La scadenza del mandato del Presidente ovvero di un numero di consiglieri comunali superiore alla metà comporta la decadenza di tutti gli organi di governo dell'Unione, i quali tuttavia rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino al loro rinnovo.

Art. 14

Status degli amministratori dell'Unione

1. Ai componenti del Consiglio e della Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei Sindaci.

Art. 15

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione, agli organi dell'Unione ed ai loro componenti si applicano le norme di funzionamento, distribuzione delle competenze, stato giuridico ed economico proprie dei Comuni.

CAPO II

IL CONSIGLIO

Art. 16

Composizione, elezione e durata del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto complessivamente da diciannove—consiglieri e garantisce la presenza di un rappresentante per ogni Comune associato e la rappresentanza delle minoranze consiliari dei Comuni aderenti.
2. Ciascun consiglio comunale elegge, tra i propri componenti con votazione palese, cui partecipa anche il sindaco, il rappresentante del Comune nel Consiglio dell'Unione.
3. Alle minoranze consiliari dei Comuni aderenti spettano complessivamente cinque rappresentanti.

4. I rappresentanti delle minoranze sono eletti dalla Conferenza straordinaria di tutti i consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto segreto limitato a un candidato; per consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica. Non può essere eletto quale rappresentante delle minoranze più di un consigliere per ogni Comune.
5. La Conferenza straordinaria è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, che non ha diritto di voto, ed elegge a maggioranza assoluta, con la presenza della metà più uno dei componenti, i rappresentanti delle minoranze.
6. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli consigli comunali deve avvenire entro 30 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del consiglio comunale per qualsiasi ragione avvenuta. La comunicazione dell'avvenuta elezione deve essere trasmessa all'Unione entro dieci giorni dalla sua efficacia.
7. Decorso il termine di cui al comma precedente, se un Comune non ha provveduto all'elezione del proprio rappresentante e fino all'elezione medesima, il Sindaco è componente a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione in rappresentanza di quel Comune.
8. Il consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, il proprio rappresentante provvedendo all'elezione del sostituto. Tale elezione determina la contestuale decadenza del precedente rappresentante.
9. In caso di scioglimento di un consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.
10. Al fine di garantire la continuità amministrativa ordinaria e l'adozione di atti urgenti ed improcrastinabili nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione necessari a rendere valida la seduta è ridotto in misura pari ai Consiglieri legittimamente in carica ai sensi delle presenti norme statutarie.
11. Nel caso di rinnovo della maggioranza dei consigli comunali, il Consiglio dell'Unione decade.
12. In sede di prima costituzione del Consiglio dell'Unione i Consiglieri devono essere eletti non oltre 45 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
13. Il Consiglio dell'Unione si scioglie ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'art. 141 del Testo Unico, con esclusione del comma 1, lett. b), punti 1) e 2).

Art. 17 Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i consiglieri comunali, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio. In particolare hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto, allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. I Consiglieri, inoltre, hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, nonché di interrogazione, interpellanza e mozione.
3. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre sedute consecutive senza giustificati motivi, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.

4. Il Consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal Consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.
5. Sono cause giustificative delle assenze: malattie, motivi inderogabili di lavoro, eccessiva distanza dalla sede dell'Unione per motivi contingenti e qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare l'inequivocabile volontà del Consigliere di portare a termine il mandato.
6. Al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, i Consiglieri non residenti nell'Unione sono tenuti ad eleggere domicilio presso la sede dell'Unione.
7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono regolate dall'art. 38, comma 8, del Testo Unico.

Art. 18 Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal regolamento, con il quale si fissano, in particolare, le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
2. Il Consiglio dell'Unione approva, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, il regolamento per il funzionamento dello stesso.

Art. 19 Presidenza del Consiglio

1. Il Presidente dell'Unione rappresenta, convoca e presiede il Consiglio e ne formula l'ordine del giorno.
2. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente dell'Unione e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere presente più anziano di età.
3. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio. In particolare assolve alle funzioni di predisposizione, propulsione, coordinamento, guida e disciplina dei lavori del Consiglio, assicurando ai gruppi consiliari ove costituiti ed ai singoli Consiglieri adeguata e preventiva informazione sugli ordini del giorno da trattare nel corso della seduta.
4. Al Presidente è attribuito inoltre il potere discrezionale per mantenere l'ordine e la regolarità delle discussioni, l'osservanza delle leggi, del presente Statuto e dei regolamenti.

Art. 20 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione, che è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i consigli comunali.
2. Al Consiglio dell'Unione, in particolare, competono le attribuzioni elencate all'art 42 del Testo Unico.
3. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale. Esso può impegnare il Presidente a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

4. L'attività di controllo sull'amministrazione e la gestione, anche indiretta, dell'Unione si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli Consiglieri, in conformità al presente Statuto ed al regolamento per il funzionamento del Consiglio.
5. Nella prima seduta, presieduta dal Consigliere più anziano di età, il Consiglio procede all'elezione del Presidente dell'Unione, da scegliersi tra i componenti Sindaci dei Comuni partecipanti. Successivamente, procede all'elezione del Vicepresidente e dei membri della Giunta, da scegliersi tra i componenti Sindaci, vicesindaci e assessori dei Comuni partecipanti.
6. Nella seduta successiva, da tenersi entro quarantacinque giorni, il Presidente, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
7. Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente dell'Unione e dei singoli Assessori.
8. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.
9. Ai fini del presente articolo, si intende per prima seduta quella convocata successivamente alla costituzione dell'Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo Presidente.

Art. 21

Sedute consiliari

1. Il Presidente convoca il Consiglio ogni volta che lo ritenga opportuno, comunque almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci e del rendiconto.
2. La convocazione del Consiglio può essere richiesta da uno dei Sindaci o da un quinto dei Consiglieri in carica, nel qual caso il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché corredate da proposte di deliberazione.
3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, entro quarantotto ore, per la trattazione delle questioni urgenti.
4. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente uscente, entro trenta giorni dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte di almeno due terzi dei Comuni partecipanti. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse all'Unione entro dieci giorni dalla loro efficacia.
5. La convocazione del primo Consiglio successivo alla costituzione dell'Unione è disposta dal Sindaco del Comune di maggiori dimensioni demografiche.
6. Le sedute sono valide quando è presente almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
7. Il Consiglio opera con deliberazioni collegiali.
8. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, e le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvo i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
10. Il regolamento disciplina ogni altra modalità per la convocazione del Consiglio, per la presentazione e discussione delle proposte, per l'approvazione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.

CAPO III

IL PRESIDENTE

Art. 22

Elezione e durata in carica

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio tra i propri membri e deve ricoprire la carica di Sindaco presso uno dei Comuni aderenti all'Unione.
2. La sua elezione avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
3. Il Presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di Sindaco e, al termine del mandato, continua ad esercitare le funzioni ordinarie fino all'elezione del nuovo Presidente.
4. La funzione di Presidente dell'Unione non è delegabile.

Art. 23

Cessazione dalla carica

1. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Presidente o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente dell'Unione. È messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario, ai sensi dell'art. 141 del Testo Unico.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la decadenza del Presidente in carica.
5. Il Presidente cessa dalla carica anche per morte, dimissioni, decadenza, perdita della qualità di Sindaco, accertamento della causa di cui all'art. 58 del Testo Unico.
6. Le dimissioni del Presidente divengono immediatamente efficaci all'atto della loro presentazione all'ufficio di protocollo dell'Unione.
7. In caso di cessazione del Presidente, ne assume provvisoriamente le funzioni il Vicepresidente.

Art. 24

Competenza

1. Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
2. Il Presidente sovrintende al funzionamento degli uffici, all'esecuzione degli atti ed all'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.
3. Il Presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita inoltre i poteri e le altre funzioni attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e

svolge le altre funzioni, attribuite ai Sindaci, compatibili con il presente Statuto e con le tipologie dei servizi erogati dall'Unione.

4. Il Presidente, in particolare:

- a) dà attuazione alle linee programmatiche di mandato mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri;
- b) coordina e stimola l'attività dei componenti della Giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
- c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente;
- d) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno;
- e) nomina, previo parere favorevole della Giunta, il Segretario dell'Unione e assume determinazioni per gli istituti connessi al relativo rapporto di servizio, secondo il disposto dell'art. 100 del Testo Unico e ne determina le funzioni;
- f) nomina, previo parere favorevole della Giunta, i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l'accesso alla qualifica di dirigente;
- g) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati;
- h) affida, previo parere favorevole della Giunta, gli incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali e quelli per assistenza legale, salvo che l'individuazione del professionista non sia il risultato di procedure selettive;
- i) ha la rappresentanza legale dell'Unione, compresa quella in giudizio previa deliberazione della Giunta che autorizza la lite. Può attribuire la rappresentanza dell'ente al Segretario e a ciascun responsabile del servizio, in base ad apposito atto di delega rilasciato al soggetto individuato, il quale promuove e resiste alle liti, adottando allo scopo apposita determinazione con la quale assegna l'incarico al patrocinatore dell'ente;
- j) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- k) promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;
- l) ha la facoltà di conferire deleghe ai componenti della Giunta ed a singoli Consiglieri. In particolare il Presidente può delegare ai singoli componenti della Giunta o del Consiglio il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in un'articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;
- m) ha la facoltà di affidare incarichi specifici a Consiglieri affinché seguano per conto dell'Unione determinati problemi;
- n) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali e del Segretario;
- o) riferisce periodicamente al Consiglio sull'attività dell'Unione;
- p) vigila sull'attività complessiva dell'Unione.

Art. 25

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio dell'Unione tra i propri membri e deve ricoprire la carica di Sindaco, vicesindaco o assessore presso uno dei Comuni aderenti all'Unione ed è membro della Giunta.
2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo o permanente, morte, dimissioni, decadenza e rimozione. Nel caso in cui si renda necessario procedere alla sostituzione del Presidente, il Vicepresidente avvia le relative procedure.
3. Quando anche il Vicepresidente sia impedito, il Presidente è sostituito dal componente della Giunta più anziano di età.

CAPO IV

LA GIUNTA

Art. 26

Composizione, nomina e cessazione

1. La Giunta è l'organo esecutivo dell'Unione ed è composta da un numero di Assessori non superiore a quattro, compreso il Vicepresidente, eletti dal Consiglio dell'Unione tra i propri membri. I componenti della Giunta devono altresì ricoprire la carica di Sindaco, vicesindaco o assessore presso uno dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al Presidente per iscritto e contestualmente comunicate al Segretario dell'ente.
3. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, o cessati dalla carica per altra causa, provvede il Consiglio nella prima seduta successiva.
4. I membri della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni ed, in ogni caso, al venir meno della carica di Sindaco o di assessore del Comune aderente.
5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o morte del Presidente, la Giunta decade. La Giunta decade altresì nel caso di dimissione di due terzi dei suoi componenti. Sino all'elezione del nuovo Presidente, la Giunta rimane in carica per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione e le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente

Art. 27

Competenze

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione per l'attuazione del programma amministrativo.
2. In particolare, la Giunta provvede a:
 - a) svolgere attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;
 - b) dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio dal Presidente, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali da parte dei responsabili di servizio;
 - c) riferire al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa

periodicità dallo stesso stabilita;

- d) approvare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, il regolamento per l'accesso agli impieghi, i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e delle risorse da assegnare ai servizi;
- e) autorizzare il Presidente a stare in giudizio come attore o convenuto e ad approvare le transazioni;
- f) approvare i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di lavori, forniture e servizi pubblici;
- g) adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, del Segretario o dei responsabili di servizio;
- h) esprimere i necessari pareri favorevoli ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto.

Art. 28

Funzionamento

- 1. La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Unione che provvede anche alla convocazione della stessa ed alla determinazione dell'ordine del giorno.
- 2. La Giunta opera con deliberazioni collegiali.
- 3. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
- 4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
- 5. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 6. Possono assistere alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, i Consiglieri delegati.
- 7. Le sedute non sono pubbliche.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I

PRINCIPI

Art. 29

Principi generali di organizzazione

- 1. L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
 - b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - c) efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
- 2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata dal regolamento, il quale prevede:
 - a) la struttura organizzativa - funzionale;
 - b) la dotazione organica;

- c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione;
 - e) l'organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
 - f) l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuna unità di apparato.
3. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento e ad assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo, è articolata in uffici, della cui attività è responsabile il Segretario, anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
 4. Per quanto non previsto dallo Statuto o da altra fonte regolamentare, si applicano le norme sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 30

Principi generali di gestione

1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, è assunto come principio generale di gestione quello della massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti dell'azione amministrativa nel suo insieme.
2. L'attività dell'amministrazione s'ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, da quella di gestione che è svolta dal Segretario e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire, con l'esercizio di poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi ed all'utilizzo delle risorse disponibili.
4. La tecnostruttura (Segretario e funzionari) indicata al successivo art. 31 esercita, ai sensi della legge, dello Statuto e dei regolamenti, le proprie competenze attraverso poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi ed all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di conseguire i risultati attesi.

Art. 31

Principi in materia di personale

1. L'Unione ha una sua struttura organizzativa ed una sua dotazione organica, predisposta e modificata con delibera della Giunta sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio.
2. L'Unione dispone di personale proprio e può avvalersi di uffici e personale dei Comuni partecipanti.
3. Potranno essere conferiti incarichi individuali ai dipendenti dei Comuni facenti parte dell'Unione al di fuori dell'orario di lavoro determinando preventivamente durata, oggetto e compenso della collaborazione.
4. L'ente, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, può stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi connessi all'esercizio delle funzioni professionali del Segretario dei dipendenti responsabili di servizio.
5. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione e qualificazione professionale, la responsabilizzazione dei dipendenti, la progressiva informatizzazione della propria attività, della connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici ed opera per

l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

6. L'iscrizione in albi o collegi è compatibile con la condizione di dipendente dell'Unione, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
7. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi ed il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali.
8. Il personale dipendente dall'Unione viene inquadrato nell'ambito del contratto dei dipendenti degli enti locali sia per la parte economica sia per la parte normativa.
9. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
10. La Giunta, nella dotazione organica del personale o con incarico dato ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000, potrà prevedere un Vicesegretario con qualifica di funzionario apicale in possesso di laurea. Il Vicesegretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e di coordinamento e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento. Inoltre il Presidente potrà nominarlo responsabile di servizio.

CAPO II

IL SEGRETARIO

Art. 32

Nomina, durata e cessazione

1. Il Segretario è nominato, sentita la Giunta, dal Presidente dell'Unione, dal quale dipende funzionalmente, preferibilmente tra i Segretari comunali dei Comuni aderenti ovvero tra i Dirigenti dell'Ente che abbiano il profilo professionale di Vicesegretario e in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione all'Albo dei Segretari comunali e provinciali ovvero tra i Vicesegretari dei Comuni aderenti in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione all'Albo dei Segretari comunali e provinciali. Solo nel caso in cui non sia disponibile un Segretario o un Dirigente dell'Ente con profilo professionale di Vicesegretario o un Vicesegretario dei Comuni aderenti, il Presidente potrà scegliere il Segretario tra gli iscritti all'Albo regionale dei Segretari comunali e provinciali.
2. In sua assenza o impedimento e qualora l'ente non si sia dotato della figura del Vicesegretario, su nomina del Presidente, sentita la Giunta, il Segretario viene sostituito da altro Segretario comunale o Vicesegretario dei Comuni aderenti in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione all'Albo dei Segretari comunali e provinciali. Solo nel caso in cui non sia disponibile un Segretario o Vicesegretario dei Comuni aderenti il Presidente potrà scegliere tra i segretari iscritti all'Albo regionale dei Segretari comunali e provinciali.
3. La nomina avviene mediante contratto a tempo determinato di durata corrispondente a quella del Presidente che lo ha nominato ed il Segretario cessa automaticamente dall'incarico, con la cessazione del mandato del Presidente, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario. Il provvedimento di nomina fissa anche il compenso da corrispondere al Segretario, tenendo conto anche della densità demografica e delle funzioni esercitate dall'Unione, oltreché della responsabilità diretta di servizi eventualmente affidatigli.
4. Nel caso venga a mancare il rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il Presidente e il Segretario, è data facoltà ad entrambe le parti di sciogliere anticipatamente e unilateralmente il contratto di incarico con adeguato preavviso.
5. Il Presidente provvede alla nomina del Segretario entro dieci giorni dall'insediamento, con

apposito decreto.

Art. 33 Competenze

1. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici e burocratici dell'Unione. Sovrintende all'attività dei responsabili dei servizi e dei funzionari e ne coordina l'attività, con poteri di sostituzione in caso di inerzia degli stessi. Il regolamento di organizzazione stabilisce le funzioni ed i servizi che possono essere attribuiti al Segretario.
2. In particolare, il Segretario:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Presidente, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - c) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Presidente e dalla Giunta;
 - d) dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento;
 - e) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
 - f) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Presidente eventuali provvedimenti in merito;
 - g) ove la Giunta decida di approvarlo, predispone il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 197, comma 2, lett. a), del Testo Unico nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dallo stesso art. 169 del Testo Unico; a tali fini al Segretario rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei servizi;
 - h) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti bilaterali nell'interesse dell'ente;
 - i) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione.

CAPO III

I RESPONSABILI DI SERVIZIO

Art. 34 Conferimento degli incarichi

1. Il Presidente, su proposta del Segretario e sentita la Giunta, prepone ai singoli servizi dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con responsabilità gestionale. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità e potranno essere assegnati, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, previo accordo con i Comuni interessati, anche a personale dei Comuni partecipanti che riveste già tale incarico presso gli stessi.
2. La copertura dei posti di responsabile di servizio può avvenire, con nomina del Presidente, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al proprio

mandato. In via eccezionale, e con provvedimento motivato, il contratto può essere di diritto privato.

3. I soggetti individuati secondo le modalità di cui al precedente comma, adottano determinazioni che comportano impegni di spesa.
4. I responsabili esterni debbono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e non possono, in ogni caso, eccedere la quota di un terzo del numero globale degli apicali preposti ai servizi di cui al primo comma del presente articolo, salvo che per le alte specializzazioni, per cui non si può eccedere il cinque per cento del totale della dotazione organica, comunque sempre pari almeno all'unità.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono scelti sulla base di curricula che ne comprovino l'effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di prove selettive.
6. L'incarico di responsabile di uno o più servizi può essere affidato al Segretario dell'Unione con decreto del Presidente.

Art. 35 Competenze

1. I responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento.
2. Ai responsabili dei servizi compete, in base alla legge ed al complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell'ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che, a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.
3. I responsabili preposti ai singoli servizi dell'ente rispondono sia della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, sia dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.
4. I responsabili dei servizi, inoltre, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'utilizzo delle risorse secondo criteri di razionalità ed economicità.

Art. 36 Incarichi di alta specializzazione

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere, al di fuori della dotazione organica, la costituzione di rapporti a tempo determinato di alta specializzazione, nel caso in cui all'interno dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

CAPO IV

SERVIZI

Art. 37

Gestione dei servizi

1. L'Unione gestisce le funzioni ed i servizi in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dell'Unione.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dall'ordinamento degli enti locali.
3. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
4. L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede di norma ad assumere e gestire i servizi pubblici locali direttamente; in via subordinata ed in casi eccezionali e di particolare rilevanza tecnica, anche in forma indiretta secondo quanto previsto dal Titolo V del Testo Unico.
5. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo ed unanime consenso.

Art. 38

Trasferimento dei servizi

1. L'Unione svolge, esercita ed eroga i servizi trasferitigli dai Comuni nei modi e nei tempi stabiliti da una convenzione da stipularsi con i Comuni stessi.

Art. 39

Designazioni, durata in carica e revoca di rappresentanti dell'Unione componenti di altri organi

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal Consiglio, il Presidente nomina i rappresentanti dell'Unione in organi di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano semestralmente alla Giunta in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto della gestione e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti.
2. I rappresentanti dell'Unione in società di capitali ed in altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Presidente che li ha nominati, esercitando tuttavia le funzioni fino alla nomina dei successori.
3. I suddetti rappresentanti, qualora non osservino gli indirizzi definiti dall'Unione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal Presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Gli stessi rappresentanti sono dichiarati decaduti dall'incarico, da parte del Presidente quando, successivamente alla nomina, siano intervenute cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina.
5. I rappresentanti stessi dovranno, altresì, essere dichiarati decaduti da parte del Presidente, quando, verificata l'esistenza di cause di incompatibilità all'incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITÀ

CAPO I

PRINCIPI

Art. 40

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge, al presente Statuto ed al regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 41

Finanze e patrimonio

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite secondo quanto stabilito dai precedenti articoli 6, comma 6), e 7, commi 2), 3) e 4).
2. In relazione ai servizi ad essa affidati, l'Unione è titolare di potestà impositiva ed istituisce, con deliberazione consiliare, tributi, imposte, tasse ed tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui ai commi 1 e 2, attraverso le contribuzioni dello Stato, dalla Regione, dalla Provincia e di altri enti pubblici attribuite in forza di legge, per l'esercizio di attività delegate o trasferite o ad altro titolo.
4. In particolare competono all'Unione le entrate derivanti da:
 - a) fondo regionale per la montagna di cui all'art. 11 della L.R. 14/19 e s.m.i;
 - b) fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della L.R. 20.01.97, n. 13 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano;
 - c) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
 - d) trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli enti locali;
 - e) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati;
 - f) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
 - g) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
 - h) trasferimenti della Regione e della Provincia o Ente subentrante per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
 - i) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
 - j) rendite patrimoniali;
 - k) prestazioni per conto di terzi;
 - l) risorse per investimenti;
 - m) altre entrate.
5. Qualora le risorse relative al Fondo Regionale per la montagna di cui all'art. 11 della L.R. 14/19, fossero trasferite direttamente ai Comuni aderenti, gli stessi si impegnano a trasferire dette somme all'Unione.
6. Essendo trasferite all'Unione le funzioni previste in attuazione dell'art. 8, comma 4, della L.R. 20.01.97, n. 13, la stessa è competente ad incassare i proventi di cui al suddetto art. 8,

comma 4. Tali proventi saranno utilizzati nella misura stabilita in sede di programmazione economico/finanziario e nel rispetto dei limiti stabiliti dagli enti competenti per il funzionamento della struttura dell'Unione per la redazione, trasmissione, monitoraggio e rendicontazione, in concorso con gli uffici tecnici comunali, di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio secondo programmi di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana approvati dal Consiglio dell'Unione.

7. I "Programmi di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana" verranno redatti avendo riguardo:
 - a) al territorio e alle sue criticità;
 - b) alle linee guida per l'elaborazione del programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana approvate con deliberazione della Giunta Regionale 08.03.10, n. 1-13451;
 - c) alle modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 8, comma 4, della L.R. 20.01.97, n. 13 stabilite dall'Autorità d'Ambito competente;
 - d) all'ottenimento, prima dell'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione, del parere dei Sindaci aderenti all'Unione.
8. La fase esecutiva di realizzazione degli interventi previsti nei "Programmi di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana" è affidata ai Comuni aderenti all'Unione con trasferimento agli stessi dei relativi fondi.
9. Il Presidente dell'Unione richiede i contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.
10. L'Unione ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 42

Partecipazione finanziaria dei Comuni aderenti all'Unione

1. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario ordinario dell'Ente con le modalità concordate dai precedenti articoli 7, commi 2), 3) e 4) e 41.
2. In caso si verificassero squilibri di bilancio, i Comuni aderenti assicurano il pareggio finanziario dell'Unione stabilendo con deliberazione consiliare la quota delle risorse finanziarie da versare all'Unione attraverso trasferimenti effettuati in base all'entità della popolazione residente ed al grado di fruizione dei servizi che ogni Comune realizza.
3. Le modalità ed i tempi dei trasferimenti di cui al comma 1 sono dettati dal regolamento di contabilità e sono disposti sulla base di idonea certificazione del Presidente e del responsabile del servizio finanziario dell'Unione.
4. Il costo delle funzioni esercitate e dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.
5. Le tariffe dei servizi gestiti dall'Unione devono essere determinate, per tutti i Comuni partecipanti, in modo da garantire tendenzialmente la copertura del cento per cento dei costi diretti ed indiretti dei servizi gestiti. I servizi di carattere istituzionale gestiti direttamente dall'Unione che non generino entrate sufficienti per la copertura dei relativi costi sono finanziati dai Comuni aderenti secondo i criteri indicati nel regolamento, tenendo conto anche dell'effettivo utilizzo dei servizi stessi.
6. I costi diretti dei servizi forniti dall'Unione a Comuni non partecipanti all'Unione sono addebitati interamente, previa apposita convenzione, ai Comuni che beneficiano dei servizi. I costi indiretti per tali servizi devono anch'essi essere addebitati ai beneficiari, anche secondo criteri forfetari, così come stabilito nel regolamento.
7. La mancata erogazione all'Unione degli importi dovuti entro trenta giorni dalla formale

richiesta può comportare l'applicazione di interessi per ritardati pagamenti. Se a seguito di reiterate sollecitazioni il Comune non provvede al pagamento verrà sottoposto alla procedura di espulsione di cui all'art. 11.

CAPO II

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 43

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione, e relative variazioni, entro i termini previsti per legge con voto favorevole espresso da almeno dieci Consiglieri di cui al precedente art. 16, comma 2.
2. Il bilancio è corredato dal Documento Unico di Programmazione e dagli altri documenti previsti per legge. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'Unione.
3. L'Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Art. 44

Rendiconto

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio. Il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle disposizioni di legge e di regolamento.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei votanti entro il termine fissato dalla legge.
3. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 45

Servizio di tesoreria

1. L'Unione ha un servizio di tesoreria affidato ad un istituto di credito autorizzato a svolgere tale attività.
2. Per facilitare l'operatività del servizio, l'Unione potrà utilizzare lo stesso Tesoriere del Comune nel quale ha sede l'Unione.
3. L'Unione potrà anche avvalersi del servizio di tesoreria al fine di ottenere anticipazioni di cassa, da estinguere entro il relativo anno finanziario, per fare fronte a momentanee necessità finanziarie.

CAPO III

CONTROLLI INTERNI

Art. 46

Principi generali dei controlli interni

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'Unione effettua le seguenti tipologie di controllo:
 - a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;
 - b) controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, per garantire la legittimità, la correttezza e la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;
 - c) controllo di gestione per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
 - d) controllo sugli equilibri finanziari per vigilare sul mantenimento degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, dei residui e di cassa
 - e) controllo per la valutazione del personale, l'erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e l'accertamento di eventuali responsabilità;
2. Ai sensi dell'art. 147, comma 5, del D.Lgs. 267/00, per l'effettuazione dei controlli interni l'Unione può stipulare una o più convenzioni con altri enti locali, al fine di costituire uffici unici; all'interno della convenzione stessa sono regolate le modalità di costituzione e di funzionamento di tali uffici unici.

Art. 47

Costituzione dell'organo di revisione dei conti

1. L'organo di revisione dei conti è nominato dal Consiglio dell'Unione con le modalità stabilite dalla legge per i revisori degli enti locali.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia al regolamento di contabilità, nonché alle norme di cui al Titolo VII del Testo Unico.

Art. 48

Competenze dell'organo di revisione dei conti

1. L'organo di revisione dei conti svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il Consiglio dell'Unione nella sua funzione di indirizzo e di controllo, con la Giunta, con il Presidente, con il Segretario ed i funzionari dell'Unione;
 - b) esprime pareri in materia di:
 - strumenti di programmazione economico-finanziaria;
 - proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
 - modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
 - proposte di ricorso all'indebitamento;
 - proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
 - proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

- proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
 - c) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;
 - d) riferisce al Consiglio su gravi irregolarità di gestione;
 - e) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, con relazione allegata al rendiconto;
 - f) esercita ogni altra attività attribuitagli dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'organo di revisione può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili dei servizi dell'Unione, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché gli eventuali rappresentanti dell'Unione in qualsivoglia ente. Può presentare relazioni e documenti al Consiglio dell'Unione.
 3. Oltre alle attività di cui ai commi 1 e 2, l'organo di revisione svolge le funzioni previste dall'art. 239 del Testo Unico nonché, se richiesto, collabora con gli organi di gestione.

Art. 49

Controllo interno di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal responsabile del servizio attraverso il rilascio sulla proposta del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Per il controllo preventivo di regolarità contabile, prima dell'adozione finale degli atti che possono comportare riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente (deliberazioni, determinazioni, decreti) dovranno essere acquisiti sulla proposta il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
3. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è disciplinato dal regolamento.
4. L'Unione è tenuta a rispettare, nelle variazioni di bilancio e durante la gestione, il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
5. Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l'applicazione dei principi dettati dall'ordinamento.
6. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 50

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. L'organo competente, le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dell'esercizio sono disciplinati dal regolamento di contabilità.

Art. 51

Controllo per la valutazione del personale

1. Le prestazioni dei responsabili di servizio, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnati sono soggetti a valutazione.
2. Un apposito soggetto valutatore, nominato dal Presidente su proposta dalla Giunta, annualmente verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dell'attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della Giunta.
3. Al soggetto valutatore può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il controllo di gestione.
4. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.
5. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi ed alle garanzie stabilite per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) conoscenza dell'attività del valutato;
 - b) partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dell'interessato, qualora il giudizio non sia positivo.
6. La procedura di valutazione è propedeutica all'accertamento delle responsabilità dei responsabili di servizio disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell'incarico.

TITOLO V

FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE

Art. 54

Rapporti di collaborazione

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e cooperazione con i Comuni partecipanti, con le altre Unioni, i Comuni limitrofi e gli altri enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di altri Stati appartenenti all'Unione europea allo scopo di assicurare un'elevata efficienza dell'azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta sia indiretta.
2. A questo scopo l'attività dell'ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.

Art. 55

Convenzioni

1. L'Unione può stipulare, con altre Unioni, con tutti o parte dei Comuni aderenti e con altri enti locali apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico.
2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale devono essere indicati:

- a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;
- b) i fini e la durata della convenzione;
- c) le modalità di finanziamento;
- d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.

Art. 56

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi e programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri enti pubblici, il Presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, intervento o progetto al quale si riferisce l'accordo.
2. L'accordo è stipulato dal Presidente sentiti gli organi dell'Unione, secondo le modalità previste dal presente Statuto.
3. L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'accordo.
4. Ove l'accordo comporti la variazione degli strumenti urbanistici di uno o più Comuni partecipanti all'Unione, l'adesione del Presidente allo stesso sarà subordinata all'adozione di apposito atto deliberativo da parte del Consiglio del Comune interessato che operi la suddetta modifica degli strumenti urbanistici.
5. Per quanto non incompatibili, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 34, comma 5, del Testo Unico.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE ED ACCESSO

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 57

Principi della partecipazione e accesso

1. L'Unione assicura a tutti i cittadini dell'Unione stessa il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti amministrativi da essa formati o comunque detenuti.
2. Appositi regolamenti, approvati dal Consiglio, stabiliscono forme di partecipazione e di accesso nel rispetto della normativa vigente in materia.

CAPO II

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'UNIONE

Art. 58

Associazionismo e partecipazione

1. Gli organi dell'Unione si avvalgono, per l'amministrazione dell'Ente, della partecipazione dei cittadini ai quali sono garantite opportune forme per l'esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.
2. L'Unione valorizza le libere forme associative operanti sul territorio senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale e promuove altresì organismi di partecipazione all'amministrazione locale previsti dalla legge, di cooperazione dei cittadini ed, in particolar modo, quelli di volontariato sociale.
3. L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi, nonché i consigli comunali dell'Unione.
4. L'Unione nelle forme previste dalla legge, si adopera per rendere operative forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
5. Inoltre, il Consiglio dell'Unione può deliberare l'istituzione di organi consultivi. Le delibere istitutive delle consulte ne disciplinano gli scopi, la composizione rispettosa del pluralismo e della rappresentatività territoriale, la durata e quant'altro necessario al loro funzionamento.
6. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano all'Unione.

Art. 59

Istanze, petizioni ed interpello

1. Chiunque abbia interesse può rivolgere al Presidente dell'Unione istanze su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.
2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'Unione inoltrando, in forma collettiva, petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.
3. Tutti i cittadini hanno diritto di interpello da utilizzare con le modalità ed i tempi previsti dalla legge.
4. Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l'esame ed il riscontro delle istanze, delle petizioni e degli interpelli di cui ai commi precedenti.
5. Gli organi competenti per materia si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento delle osservazioni e delle proposte e trasmettono l'atto al proponente ovvero primo firmatario. Il silenzio equivale a rigetto.

Art. 60

Proposte di deliberazioni

1. I cittadini dei Comuni partecipanti all'Unione possono formulare proposte di atti deliberativi, comprese le modifiche al presente Statuto, ed inoltrarle al Presidente.
2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il quindici per cento degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni partecipanti all'Unione.

3. Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dall'organo competente entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione.
4. Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicizzazione, di raccolta delle firme, i termini ed i soggetti ai quali deve essere fornita la risposta.

CAPO III

ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 61

Accesso agli atti

1. Al fine di assicurare la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa è riconosciuto a chiunque abbia interesse il diritto di accesso agli atti dell'Unione, nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento.
2. Lo status di cittadino residente nel territorio dell'Unione costituisce titolarità di interesse giuridicamente rilevante.
3. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e del presente Statuto il regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici dell'Unione stessa, nonché le modalità di intervento nei procedimenti amministrativi.
4. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio della più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
5. Allorché un provvedimento dell'amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati ed intervenire nel procedimento.
6. Il regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
7. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, quelli esplicitamente individuati dal regolamento e quelli dichiarati riservati per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente, finalizzata a non pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
8. Il regolamento disciplina altresì l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
9. È in ogni caso fatta salva la facoltà per l'amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 62

Partecipazione al procedimento

1. L'Unione comunica l'avvio del procedimento amministrativo secondo quanto stabilito dalle relative norme legislative e regolamentari.

2. I portatori di interessi, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento, secondo le modalità previste dal relativo regolamento.
3. Nello svolgimento della propria attività, l'Unione utilizza ogni strumento di semplificazione.

Art. 63

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'amministrazione o degli altri enti funzionali e dipendenti dall'Unione sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.
2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità.
4. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire effettivamente una diffusione capillare delle informazioni.
5. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant'altro li riguarda, concernenti un procedimento amministrativo nell'ambito delle attività svolte dall'Unione.
5. La pubblicazione, con effetto di pubblicità legale, di atti e provvedimenti amministrativi avviene sul sito informatico istituzionale dell'Unione.

TITOLO VI

POTESTA' NORMATIVA

Art. 64

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Unione stessa.
2. Il presente Statuto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 32, comma 2, del Testo Unico è approvato dai consigli dei Comuni partecipanti all'Unione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Le modifiche allo Statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione, su iniziativa del Presidente, della Giunta o di singoli Consiglieri, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

Art. 65

Regolamenti

1. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione ed attività, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Testo Unico.
2. L'Unione, inoltre, emana regolamenti nelle altre materie ad essa demandate dalla legge o dallo Statuto.
3. I regolamenti sono adottati a maggioranza assoluta dei presenti, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dalle disposizioni del presente Statuto.

4. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio informatico dell'Unione contestualmente alla deliberazione di approvazione ed in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione di questa. Entrano in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della delibera di approvazione.
5. I regolamenti del Consiglio o della Giunta, dichiarati urgenti in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione e del regolamento stesso.
6. I regolamenti devono essere, comunque, sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 66

Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione e nelle leggi di riforma, entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
2. Il mero recepimento da parte dello Statuto di variazioni legislative non è soggetto alle procedure ed alle maggioranze richieste dall'art. 32, comma 2, del Testo Unico.
3. Costituiscono limite per l'autonomia normativa dell'Unione solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 67

Entrata in vigore

1. L'entrata in vigore del presente Statuto è subordinata alla sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Unione.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione agli albi pretori dei Comuni costituenti l'Unione.
4. Esso viene pubblicato inoltre, unitamente all'atto costitutivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

Art. 68

Rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente Statuto, si applicano, per quanto compatibili, le normative statali e regionali vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 69

Atto costitutivo

1. Il Sindaco del Comune di maggiori dimensioni demografiche entro trenta giorni dall'acquisizione delle delibere di approvazione dello Statuto da parte di tutti i Comuni partecipanti, provvede a convocare i Sindaci dei rispettivi Comuni per la sottoscrizione formale dell'atto costitutivo dell'Unione.
2. La stipula dell'atto costitutivo dell'Unione avviene da parte dei Sindaci di ciascun Comune partecipante presso la sede del Comune di maggiori dimensioni demografiche.
3. Il rogito e la registrazione dell'atto costitutivo nella forma pubblico-amministrativa sono assicurati dal Segretario del Comune di maggiori dimensioni demografiche.
4. Con la stipula dell'atto costitutivo, l'Unione di Comuni assume personalità giuridica di diritto pubblico e diventa operativa a tutti gli effetti di legge.

Art. 70

Elezione del primo Consiglio dell'Unione

5. Entro trenta giorni dall'esecutività del presente Statuto, i consigli dei Comuni partecipanti si riuniscono per eleggere i componenti dell'Unione.

Art. 71

Il Segretario

1. In via di prima attivazione dell'Ente, le funzioni di Segretario dell'Unione sono svolte dal Segretario del Comune di maggiori dimensioni demografiche.

Art. 72

Personale

1. In attesa che venga data piena attuazione agli adempimenti previsti dal presente Statuto, la Giunta potrà avvalersi del personale della ex Comunità Montana del Pinerolese.
2. Il disposto del comma precedente deve essere contemperato anche con le risorse economiche disponibili in modo che l'Unione non si trasformi in un costo aggiuntivo per i cittadini.

Art. 73

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria, nelle more dell'espletamento della gara per l'aggiudicazione, sarà affidato all'istituto che cura il servizio stesso per il Comune nel quale ha sede l'Unione.

Art. 74

Organo di revisione economico-finanziaria

1. Fino all'approvazione del regolamento di contabilità, l'organo di revisione economico-

finanziaria è quello del Comune di maggiori dimensioni demografiche.

Art. 75 Regolamenti

1. Entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione, il Consiglio approva il regolamento di contabilità, per la disciplina dei contratti e per il funzionamento degli Organi.
2. Entro lo stesso termine la Giunta dell'Unione adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi con allegata dotazione organica.
3. Nelle more dell'approvazione, si applicano le norme dettate nei corrispondenti regolamenti vigenti nel Comune di maggiori dimensioni demografiche.

Art. 76 Funzioni Sociali

1. Le modifiche di cui all'art. 6, comma 1 relativa alla soppressione dell'esercizio della funzione relativa alla “..progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, comma 4, della Costituzione...” decorre dalla data del 01.01.2025.

Art. 77 Composizione Consiglio

1. Le modifiche di cui all'art. 16, commi 1 e 3 entrano in vigore a seguito delle Elezioni Amministrative del giugno 2024.

Per il Comune di Roure _____

Per il Comune di Salza di Pinerolo _____

Per il Comune di San Germano Chisone _____

Per il Comune di Usseaux _____

Per il Comune di Villar Perosa _____